

PENSIONI: COSA È CAMBIATO OLTRE A "QUOTA 100"?

Vari accorgimenti per quanto riguarda il quadro previdenziale: ecco il punto su Opzione Donna, Ape Sociale, pensione anticipata ordinaria, TFR e per i lavoratori "precoci". Di Paolo Bonanno



Nel riprendere il commento [alle norme contenute nel decreto-legge 4/2019](#), ritengo opportuno fare una precisazione: per raggiungere la "quota 100" gli interessati devono comunque maturare entrambi i requisiti indicati dal decreto-legge, e cioè **62 anni di età e 38 anni di contributi**. Pertanto non si può invocare l'esercizio della facoltà di cessazione con diritto a pensione se, per esempio, in questo momento sono stati compiuti 61 anni di età e si possiedono 39 anni di contributi.

Detto questo passo ad illustrare gli ulteriori interventi di modifica che sono stati introdotti, almeno in parte, nella disciplina di altri istituti pensionistici, oltre alla facoltà di chiedere l'accesso al trattamento pensionistico attraverso la "quota 100".

La pensione anticipata ordinaria

In primo luogo le nuove norme prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne **senza incorrere nell'adeguamento alla speranza di vita previsto dal 1° gennaio**. La decorrenza del trattamento pensionistico avverrà una volta che siano trascorsi tre mesi dalla data di maturazione di tali requisiti, che rimarranno fermi per tutto il periodo dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026, nel corso del quale non troveranno, come detto, applicazione gli adeguamenti dei requisiti anagrafici fin qui previsti dalla norme vigenti.

Comunque in sede di prima applicazione del decreto-legge coloro che hanno maturato i predetti requisiti dal 1 gennaio 2019 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (29 gennaio 2019) conseguiranno il diritto al trattamento pensionistico **con decorrenza dal 1° aprile 2019**. Anche in questo caso, sempre in sede di prima applicazione, stante la particolare disciplina di cui ho già parlato in precedenza, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà presentare **domanda di cessazione dal servizio** con effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo, **entro il 28 febbraio 2019**, fermo restando quanto disposto dal Miur con la nota che illustrerò nel prossimo intervento.

"Opzione donna"

Come ricorderanno coloro che seguono questo blog, per le lavoratrici dipendenti era prevista già da alcuni anni la possibilità di esercitare una particolare facoltà, denominata "opzione donna". Grazie ad essa le interessate potevano cessare dal servizio con diritto a pensione al compimento di almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, optando in questo caso per l'integrale calcolo della pensione con il sistema contributivo. Si trattava di un'opzione che, a fronte dell'applicazione di un sistema di calcolo certamente più sfavorevole, consentiva di accedere con largo anticipo al trattamento di quiescenza.

L'opzione poteva essere esercitata entro un periodo limitato, più volte prorogato, e l'età pensionabile era stata periodicamente aumentata in applicazione delle disposizioni sulla rilevazione della speranza di vita.

Il decreto-legge interviene ora prevedendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che **entro il 31 dicembre 2018** abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti e a 59 anni se lavoratrici autonome. Inoltre tale requisito di età anagrafica non viene più adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Anche in questo caso per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quindi la decorrenza della cessazione dal servizio rimane dal 1° settembre, e la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di cessazione e di corresponsione del trattamento di quiescenza avviene sempre attraverso l'apposito decreto ministeriale. Anche in questo caso, in prima applicazione, la presentazione dell'istanza di cessazione è prevista **entro il 28 febbraio 2019**.

L' "Ape Sociale"

Il decreto-legge 4 prevede la **proroga al 31 dicembre 2019** della possibilità di utilizzare la facoltà di adesione alla cosiddetta "APE Sociale", che consiste in un anticipo pensionistico (di qui l'acronimo con il quale l'istituto è conosciuto) che può essere ottenuta – a determinate condizioni – da parte di quattro categorie di lavoratori: disoccupati che hanno concluso l'indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi con 30 anni di contributi; lavoratori che assistono familiari conviventi di 1° grado con disabilità grave da almeno 6 mesi con 30 anni di contributi; lavoratori con invalidità superiore o uguale al 74% con 30 anni di contributi; lavoratori dipendenti che svolgono un lavoro ritenuto pesante (e lo hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7) con 36 anni di contributi. Da ricordare che tra questi ultimi rientrano anche gli insegnanti di scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido, come specificato dall'allegato E, lettera h), alla legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Il trattamento di fine rapporto

Oltre all'introduzione della facoltà di ricorrere alla "quota 100" il decreto-legge 4 prevede che per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, la corresponsione dell'indennità di fine servizio comunque denominata avviene dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni vigenti, e cioè entro 12 mesi dalla cessazione con diritto a pensione, e con una rateizzazione fino a tre rate annuali a seconda dell'entità della somma da liquidare.

Questa è la normativa generale. Il decreto-legge 4 però ha introdotto una più favorevole facoltà: infatti sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, chi utilizza la "quota 100" nonché coloro che accedono al trattamento di pensione secondo la normativa vigente, possono presentare richiesta di finanziamento per una somma pari all'importo massimo di 30.000 euro dell'indennità di fine servizio maturata. La richiesta potrà essere rivolta alle banche o intermediari finanziari che aderiranno a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, tra i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle Finanze, della Pubblica Amministrazione, e l'Associazione Bancaria Italiana, sentito l'INPS. In questo caso la corresponsione della somma avverrà immediatamente all'atto dell'accoglimento della richiesta, senza attendere, quindi, la dilazione prevista in via ordinaria.

L'INPS tratterà, ai fini del rimborso del finanziamento, e dei relativi interessi, il relativo importo dall'indennità di fine servizio che sarà tenuta ad erogare, fino a concorrenza dello stesso. Attenzione, però: le modalità di attuazione delle disposizioni per l'accesso al finanziamento e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia appositamente istituito e della garanzia di ultima istanza dello Stato, dovranno essere disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, decreto che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto. Manca ancora, quindi, la disciplina precisa di attuazione di questo particolare istituto, che comunque comporterà un onere a carico di coloro che lo utilizzeranno.

Un'altra innovazione da segnalare: l'articolo 24 del decreto prevede per gli importi dell'indennità di fine servizio fino a 50.000 euro una riduzione dell'aliquota dell'IRPEF correlata alla decorrenza della corresponsione dell'indennità stessa o alla data di cessazione dal servizio se anteriore al 1° gennaio 2019.

Lavoratori precoci


Per i cosiddetti "lavoratori precoci", e cioè coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima di aver compiuto il 19° anno di età, e si trovano nelle condizioni già descritte per l'accesso all'"APE sociale", il decreto-legge 4 prevede l'abrogazione degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita. Dal 1° gennaio 2019, questi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di legge.

Ricordo che questa norma può riguardare gli insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido che al momento del pensionamento svolgono la loro attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.

Leggi anche:

[Pensionati: come si applica la "Quota 100" al personale scolastico?](#)

["Quota 100", e altro... le istruzioni ministeriali](#)



Conosci le riviste **Giunti Scuola**? [Apri questo collegamento](#) e scopri le offerte dedicate a [La Vita Scolastica](#), [Scuola dell'Infanzia](#), [Nidi d'Infanzia](#) e [Psicologia e Scuola](#), oltre alla nostra [Webtv!](#)

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)